

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

Il Dirigente del Servizio Politiche abitative e per l'immigrazione

VISTO:

- l'art. 11 della legge 9.12.98 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 02/01/2019 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" modificata dalla L.R. T. n. 41/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.998 del 27/09/21- Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – con la quale sono stati definiti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2021;
- Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa n 51 del 05/10/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Vista la propria determinazione n. 704 del 05/10/2021;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando dal 06/10/21 al 05/11/21 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora in regola, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo se successiva al 1 gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2021.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso da possedere alla data di presentazione della domanda.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo ed ubicato in uno dei Comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa; (Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile)

1.2 Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

1.3 Certificazione ISEE 2021 dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica, calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e Decreto del Ministero del Lavoro 7/11/2014), non superiore a € **28.770,41**.

Qualora il richiedente il contributo non sia in possesso della certificazione ISE/ISEE 2021 questa deve essere consegnata entro la data di scadenza del bando.

1.4 Per chi dichiara un "ISE zero" o un ISE inferiore al canone di locazione dichiarato, il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore (vedi allegato A)

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

1.5. Essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio sito in uno dei Comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96 e dei contratti ad affitto agevolato, con contratto di locazione per **abitazione principale**, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed **in regola con le registrazioni annuali o in regime fiscale della cedolare secca**.

Le domande presentate dai soggetti non intestatari del contratto di locazione saranno ammesse soltanto nel caso che gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato. E' facoltà dell'Unione dei Comuni Circondario E.V. di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

La titolarità del contratto di locazione non è richiesta nel caso in cui il contratto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

1.6 Possesso di certificazione dalla quale risulti valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

1.6.1) Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2021 (€

13.405,08). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

1.6.2) Fascia B – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ **13.405,08**) e l'importo di € **28.770,41**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP).

Possono presentare domanda anche i soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente tra € 28.770,42 e € 35.000,00 che presentino una autodichiarazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a 35.000,00 euro, in tal caso l'ISE da considerare e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE ordinario o ISEE corrente se presentato ;

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

1.7.1 assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

1.7.2 assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

1.8. le disposizioni di cui ai commi 1.7 ed 1.7.1 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
2. titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
3. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
4. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

1.9 valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

1.10 non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f) dell'Allegato 02/2019;

Art. 2 - Nucleo Familiare

Al fine del presente bando la definizione di nucleo familiare corrisponde a quella stabilita dal DPCM n.159 del 05/12/2013 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE).

Art. 3 – Determinazione delle fasce

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti fasce:

Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ **13.405,08**) - Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B – Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 e l'importo di € **28.770,41**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € **16.500,00**

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione obbligatoria

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, nonché la composizione del nucleo familiare.

L'Unione dei Comuni effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del DPR445/2000.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'Unione dei Comuni provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art.5 – Articolazione delle graduatorie

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) concorrenti inseriti nella fascia A)
- 2) concorrenti inseriti nella fascia B)

La **fascia A** e la **fascia B** saranno ordinate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed in subordine secondo l'ordine di arrivo dato dal nr. di protocollo riportato sulla domanda.

Art. 6 – Istruttoria domande e pubblicazione della graduatoria

Il Servizio delle Politiche abitative e per l'immigrazione dell'Unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito dell'Unione Empolese Valdelsa e sui siti dei Comuni facenti parte dell'Unione per **5 giorni consecutivi**.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto è ordinata secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/Valore ISE (le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali) ed in subordine in ordine di presentazione della domanda (vedi numero e data di protocollo);

L'Unione dei Comuni provvederà a pubblicare la graduatoria provvisoria all'albo pretorio dell'Unione. La pubblicazione costituisce formale comunicazione ai richiedenti ammessi ed esclusi.

L'Unione dei Comuni diffonde la graduatoria provvisoria dandone avviso nella propria rete civica e dei siti dei comuni appartenenti all'Unione.

Avverso il provvedimento che approva la graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente competente entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni.

I ricorsi dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa o all'ufficio protocollo di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione inderogabilmente entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l'inammissibilità. L'Unione dei Comuni non è responsabile di eventuali ritardi postali

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione unica di cui all'art. 7 della L.R. 02/2019, n. 2 e ss.mm. la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva, ordinando gli aventi diritto secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/Valore ISE e in subordine secondo il numero di protocollo riportato sulla domanda.

Nella graduatoria provvisoria e definitiva non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo Fondo Affitti, ma il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.

La graduatoria definitiva esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, e sui siti di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, per 15 giorni consecutivi.

Art.7 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie sono valide fino al **31/12/2021**.

Art.8 - Durata ed entità del contributo

La durata del contributo è annuale (01.01.2021 al 31.12.2021) e sarà erogato entro i limiti delle dotazioni trasferite all'Unione dalla Regione Toscana e dallo stesso integrate in sede di Bilancio preventivo relativo all'anno in corso secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva partendo dalla Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. **Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, se successiva alla data suddetta.**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISE.

Il contributo teorico è **calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:**

- a) **Fascia A** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00.
- b) **Fascia B** – il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo di durata annuale corrisponde a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/9/99,

attuativo dall'art.11 della Legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dall'art.1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Si precisa:

- il contributo integrativo di cui al presente bando di concorso non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi (Giovani SI, contributi per emergenza abitativa affitti agevolati, reddito di cittadinanza limitatamente all'importo percepito a titolo di sostegno alloggiativo, ecc);

- l'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

- nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

- ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98 come modificato con la Legge 269/2004 e dall'allegato "A", punto 7.3 della delibera della G.R.T. n. 402/2020, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore;

- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune o in altro Comune facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune non facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dalla fascia A).

In caso di risorse finanziarie non sufficienti l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa si riserva, mediante deliberazione di Giunta dell'Unione, di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti di cui all'art. 8 del presente bando.

Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Art.9 – Modalità di erogazione del contributo

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa provvede al pagamento del contributo, fino ad esaurimento delle risorse, agli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal precedente art. 8. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro e non oltre il 15 febbraio 2022 copia delle ricevute di pagamento o dichiarazione del locatore per il canone di locazione riscosso nell'anno 2021.

Le ricevute di pagamento del canone di locazione dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome del locatore (che riceve il pagamento), del locatario, (che effettua il pagamento), importo, periodo di riferimento, firma leggibile del ricevente e relativa marca da bollo.

L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo nell'anno successivo a quello di riferimento del bando, dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca.

E' stabilito che l'importo minimo erogabile al richiedente, con riferimento all'intera annualità, non può essere inferiore a Euro 200,00 (punto 5.3 – 5.4 dell'allegato A alla delibera regionale 402/2020).

<p><u>Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/1998 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. In particolare il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza. L'Unione, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai</u></p>
--

fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto (D.G.R. 988/2021) e con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale.

La mancata presentazione delle ricevute di affitto comporta la decadenza del beneficio economico.

Art. 10 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il **5 novembre 2021**.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse dalla graduatoria definitiva.

L'Unione dei Comuni non è responsabile di eventuali ritardi postali. La domanda dovrà essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti.

Art.11 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e presentate presso i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa., tramite PEC all'Unione dei Comuni : circondario.empolese@postacert.toscana.it o per raccomandata A/R al Comune di residenza o all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa – Piazza della Vittoria, 54 – 50053 Empoli –FI -,
Presso i Comuni sono disponibili i moduli prestampati, con le relative istruzioni, su cui è possibile produrre la domanda.

La modulistica altresì è direttamente scaricabile dal sito dell'Unione (www.empolese-valdelsa.it) e da quello dei singoli Comuni.

Le istanze debitamente sottoscritte, pena la decadenza dal beneficio in questione, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate e/o spedite
tramite raccomandata postale a/r, presso:

- 1 Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni P.za della Vittoria n.54 Empoli
- 2 Uff. Protocollo del Comune di Residenza

La domanda dovrà pervenire entro il **5 novembre 2021** (fa fede il timbro postale).

In alternativa le domande possono essere trasmesse tramite PEC all'Unione dei Comuni: circondario.empolese@postacert.toscana.it

Qualsiasi altra modalità di invio/trasmissione non sarà considerata valida.

Insieme alla domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del D .P. R. 445/2000 spetta all'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla **Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti**, così come stabilito dall'allegato A della Deliberazione della G.R.T. n. 228 del 06/03/2018.

Art. 13 – Motivi di esclusione dall'erogazione del beneficio

Sono motivi di esclusione dell'erogazione del beneficio:

- a) domanda presentata fuori dai termini disposti dal bando;
- b) mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando;
- c) mancata presentazione della documentazione richiesta, anche in fase di controllo delle autocertificazioni.

Art. 14 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.8 L.241/90, è individuato nella persona della D.ssa Sandra Bertini - Dirigente del Servizio Politiche Abitative e per l'Immigrazione dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

Empoli, 6 ottobre 2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E
PER L'IMMIGRAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
D.ssa Sandra Bertini**